

- L'erogazione avverrà tramite rate mensili il cui numero ed importo sarà stabilito in sede di analisi delle domande pervenute ovvero in unica soluzione.
- L'erogazione dei contributi avverrà solo dopo un periodo di tre (3) mesi dall'avvio del fondo; periodo che servirà al fondo per una prima alimentazione economica.
- L'erogazione del contributo sarà revocata al venir meno dei requisiti di cui all'art.6 o in caso di riscontro oggettivo di false dichiarazioni del richiedente, fatte salve - in questo caso - le ulteriori determinazioni legali

Art. 5 GESTIONE DEL FONDO.

Per la raccolta e l'assistenza tecnica alla compilazione delle domande il Fondo si avvale della collaborazione gratuita dei Centri di Assistenza Fiscale bellunesi.

L'accoglimento della domanda è comunicato ai beneficiari attraverso raccomandata A.R. Ove l'istante non riceva risposta entro la fine del mese successivo alla presentazione, la domanda deve considerarsi rigettata.

Della gestione è prodotto e reso pubblico un rendiconto nel quale compariranno, anche in forma anonima se richiesto, i contributi versati, e le domande accolte senza alcun riferimento ai beneficiari, ma con l'esclusiva indicazione degli elementi assunti nella valutazione della domanda.

L'attività prestata, a qualsiasi titolo, al Fondo, nei suoi diversi organismi, è gratuita. Il Comitato potrà avvalersi di collaborazioni istituzionali e/o di associazioni di volontariato al fine di ridurre i costi di funzionamento. Le spese di gestione che si rendessero necessarie dovranno essere puntualmente rendicontate con le medesime modalità di cui al punto precedente

Art. 6 BENEFICIARI E CONDIZIONI.

Possono risultare beneficiari del Fondo coloro che si trovano in una situazione di disagio economico, dovuto alla perdita del posto di lavoro, e che:

a) in ordine alla situazione lavorativa:

1. risultino cessati da un rapporto di lavoro di qualsiasi tipologia a tempo determinato o indeterminato per cause diverse da: dimissioni volontarie, risoluzione consensuale, licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo, licenziamento disciplinare esclusa l'ipotesi che il lavoratore abbia impugnato il licenziamento ed il giudice accerti che non ricorrano gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo, adottati dal datore di lavoro.

1. ovvero non abbiano visto rinnovata una qualsiasi tipologia contrattuale di lavoro;
2. ovvero abbiano cessato la propria attività di lavoro autonomo in ragione della crisi;

Giovanni Piccoli

Alberto *Marcello*

Luca Lovisato Belli
Antonio
Carlo Vel

- b) Presentino una dichiarazione dell'Indicatore della Situazione Economica (ISEE) relativo all'anno precedente non superiore a € 10.000;
- c) Presentino un patrimonio mobiliare al lordo delle franchigie ISEE alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda non superiore ad € 7.000 a testa per ogni membro del nucleo familiare;
- d) Abbiano percepito nel corso dell'anno precedente o comunque nel semestre precedente la domanda, un reddito da lavoro (dipendente e/o autonomo) non superiore ad € 5.000 lordi;
- e) Risultino iscritti al Centro per l'Impiego di riferimento (Dichiarazione di Disponibilità ai sensi del D.Lgs. 181/2000 resa entro la data di presentazione della richiesta del contributo). Questo requisito non è richiesto ai lavoratori autonomi.
- f) Risiedano in Provincia di Belluno all'atto di presentazione della domanda e fino alla completa erogazione del contributo

I requisiti di cui alle precedenti lettere devono essere posseduti in modo cumulativo.

Le dichiarazioni fornite, comprese quelle per la compilazione del modello ISEE, sono rese sotto la personale responsabilità del dichiarante, ai sensi di legge.

Art. 7 ESCLUSIONI.

Non possono accedere al Fondo coloro che, all'atto della domanda, godono di ammortizzatori sociali; oppure siano risultati beneficiari di altri Fondi straordinari di solidarietà gestiti da altri soggetti nei 12 mesi precedenti

Art. 8. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Coloro che possiedono i requisiti di cui all'art. 6 presentano domanda di ammissione ai benefici del fondo esclusivamente attraverso i Centri di Assistenza Fiscale- C.A.F. Abilitati.

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati:

- La dichiarazione ISEE relativa all'anno precedente
- Autocertificazione rispetto ai requisiti dell'art. 6 e alle condizioni di cui all'art. 7

Il Consiglio Esecutivo provvederà alla verifica delle dichiarazioni presentate dai soggetti individuati quali beneficiari.

Art. 9 ASPETTI NON DISCIPLINATI.

Quantò non disciplinato dal presente regolamento sarà deciso insindacabilmente dal Consiglio Esecutivo, secondo le finalità del Fondo e nel rispetto dei principi di equità e trasparenza.

Indovra Bell
 Anna Orsi
 Carlo Mel

C. Orsi
 S. M.

M. Hoff
 A. Hoff

Carlo Mel